


consumi. Un effetto negativo verificatosi anche in Sardegna e in Valle d'Aosta, a seguito dei blitz.

Se alziamo lo sguardo, è esattamente ciò che si è verificato in intere filiere economiche per effetto degli aggravati sul «lusso», decisi in quel caso dal legislatore. L'aggravio dell'imposizione patrimoniale sui natanti ha allontanato migliaia di barche dai porti turistici italiani verso quelli di Spagna, Grecia e Croazia. L'aumento di tassazione sulle auto di elevata cilindrata ha finito per spostare verso Svizzera e Austria una bella fetta della filiera dei ricambi come dell'assistenza, oltre che della vendita. In parole povere, mettendo nel mirino proprio servizi e prodotti del «lusso» giustamente abbinati al brand Italia per un segmento elevato di consumatori, italiani e soprattutto internazionale, e facendolo in maniera indiscriminata invece che caso per caso, ci diamo la zappa sui piedi. Perdiamo flussi rilevanti per l'intera economia italiana, e facciamo pagare il conto non ai ricchi che si spostano altrove, ma ai dipendenti e autonomi a basso reddito che lavorano in alberghi e ristoranti, officine e porti.

> Segue a pag. 50



## La comica della secessione con la

Mario Ajello

Sembra una fiction. Somiglia a una comica. Non lo è. Anche se quel trattore mascherato da tank può apparire più buffo che minaccioso. Ma solo al

primo colpo d'occhio e soltanto al primo sguardo. I secessionisti armati hanno l'aspetto di un varetto, il nordista estremo messo in scena da un attore Albanese in «Tutto tutto niente ni».

> Segue a pag. 50, Guasco e Stan

Manette facili, via libera del Senato alle nuove norme. Il record dell'Italia

## Carcere preventivo, perché va ridotto

Il continen

## Affari

Andrea R. Castaldo

Sarà più difficile il ricorso al carcere per chi non è condannato in via definitiva? È l'aspirazione palpabile che si coglie nel disegno di legge n. 1232, approvato ieri dal Senato con una maggioranza schiacciante (208 sì, 12 no, 1 astensione e rilevante numero di assenti). Il testo dovrà ritornare alla Camera, a seguito delle modifiche intervenute, per il definitivo e sperato varo della riforma. Interpretazioni maliziose a parte sulla reale volontà politica di migliorare le norme anziché di insabbiarle sine die nel ping pong del bicameralismo perfetto, molte le novità introdotte.

> Segue a pag. 51  
Manzo a pag. 10

**GPM**  
TARGET  
**GPM**  
BENEFIT  
**GPF**  
RETURN

**GESTIONI PATRIMONIALI BPBARI**  
**IL TUO CAPITALE MERITA**  
**INVESTIMENTO SU MIS**

[www.popolarebary.it](http://www.popolarebary.it)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima del conferimento, per un'illustrazione completa delle caratteristiche del servizio di gestione, dei relativi rischi e delle commissioni è necessario recarsi presso le nostre filiali.

## i **C**ommenti del Mattino

Segue dalla prima

# Carcere preventivo, perché va ridotto

Andrea R. Castaldo

È singolare peraltro come il ddl venga propagandato astutamente come un pacchetto teso a ridurre il sovraffollamento carcerario, e non come sarebbe logico quale insieme di misure rivolte a irrobustire le garanzie del cittadino. Che, è bene dirlo subito, è innocente sino alla condanna irrevocabile, per espressa previsione costituzionale e a prescindere dal tipo di reato commesso. Oltre alla confusione dunque tra effetti (auspicati) e ragioni (necessarie) della riforma, l'impressione globale che si ricava è il tentativo di correggere criticità e distorsioni applicative dell'uso della carcerazione preventiva. Ma sarebbe meglio forse parlare di abuso. Le statistiche insegnano purtroppo un eloquente risultato in termini di eccesso nel ricorso al carcere e impietoso è il raffronto con la media europea: contro il 38,1% dell'Italia, la Germania si attesta al 16,7%, l'Inghilterra al 12,7%. Gli Usa, non certo teneri nelle politiche di contenimento e deterrenza criminale, si fermano al 21,5%. Quali siano le cause (una disinvolta ermeneutica dei presupposti, un contesto etico-culturale orientato alla repressione severa e alimentato dalla sottile emozione compiaciuta di anticipare una pena che altrimenti mai verrà), è indubbia pertanto l'esigenza di un' incisiva correzione di rotta, di cui si par-

la, purtroppo con scarsi risultati, almeno dal famoso tintinnio di manette di Mani pulite. Nel nostro sistema la custodia cautelare in carcere è disposta dal gip, su richiesta del pm, in presenza di gravi indizi di colpevolezza e sempre che sussistano le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio, o di fuga, o di reiterazione del reato. Alla fase di valutazione del gip, condensata nell'obbligo di motivazione, può seguire il procedimento di riesame, impugnazione che permette al Tribunale della libertà il controllo sulla misura adottata e l'eventuale revoca. Ciascuna di queste aree è stata oggetto di modifiche. Semplificando, si è innanzi tutto stabilito che anche per il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, presupposto indispensabile è l'attualità dello stesso (allo stato previsto per il solo caso dell'inquinamento probatorio), inserimento positivo per contestualizzare la vicenda, evitando il richiamo a generiche situazioni preesistenti, oltretutto specificandosi che esso non è automaticamente desumibile dalla gravità del reato per cui si procede. Esce inoltre rafforzato il carattere residuale della custodia cautelare in carcere sia con riferimento all'obbligo per il giudice di considerare eventuali ipotesi di pena sospesa o comunque non eseguibile all'atto della condanna definitiva, sia limitando l'automatismo del carcere a fronte di inosservanza di pre-

scrizioni o progressiva condanna per evasione.

Cambiamenti non trascurabili anche sul fronte della spinosa materia dei reati di particolare allarme sociale: la presunzione di idoneità del carcere resta per terroristi e mafiosi, per gli altri, quali ad esempio omicidio, violenza sessuale, pornografia minorile occorrerà valutare le esigenze cautelari se realmente ricorrenti e soprattutto dimostrare l'inidoneità a soddisfarle con misure meno afflittive. Di particolare valenza l'introduzione di un obbligo di «autonoma valutazione» del gip, la cui carenza è motivo di annullamento dell'ordinanza in sede di riesame, volto a censurare il deprecabile appiattimento del giudice alle richieste della Procura attraverso il sistema del «copia e incolla».

Quanto alla fase del riesame, importante è la possibilità per l'imputato di comparire all'udienza, per rafforzare il suo diritto di difesa e (finalmente) l'obbligo per il Tribunale del riesame di depositare la motivazione entro 30 giorni (45 in caso di complessità), pena la perdita di efficacia della misura. Norme dunque nel complesso incoraggianti, ma che incideranno realmente, senza rimanere nel limite di operazioni di facciata, solo se accompagnate da un mutamento profondo di atteggiamento culturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'analisi

# Università del Sud, l'autocritica non guasta

Salvatore Prisco

la pubblicazione di «Dei delitti e delle pe- di internazionalizzazione, o sui corporati-